

BVGer C-3602/2014 vom 29. Juli 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-3602_2014

FR: TAF C-3602/2014 du 29 juillet 2016

IT: TAF C-3602/2014 del 29 luglio 2016

Regeste

Diritto alla rendita

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 13 gennaio 2015 (doc. TAF 21), il ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).

E. 2.1

Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002.

E. 2.2

L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3

Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.

E. 2.4

Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3.1

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

E. 3.2

Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 2 giugno 2014. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20

aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

E. 4.1

L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

E. 4.2

Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3 e sentenza del TF I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 con rinvii).

E. 4.3

La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b; 110 V 273; cfr. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3; 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).

E. 4.4

Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1; 8C_671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).

E. 5.1

Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI [RS 831.201]) o su richiesta, aumentata,

diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

E. 5.2

Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi d'ufficio dalla convincente e motivata valutazione medica del caso di cui al rapporto SMR dell'8 luglio 2013, peraltro neppure contestata dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 2), secondo la quale sussiste per l'insorgente medesimo, a decorrere dall'8 luglio 2013, una residua capacità lavorativa del 50% (intesa come presenza durante l'intera giornata ma con rendimento ridotto del 50%) in attività sostitutiva adeguata.

E. 6.1

Occorre altresì esaminare la conformità del grado d'invalidità calcolato dall'autorità inferiore, in particolare delle censure sollevate dal ricorrente (mancata applicazione del GAP salariale e insufficiente riduzione giurisprudenziale).

E. 6.2

Al riguardo va in primo luogo rilevato che per determinare il reddito da valido, di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1 con rinvii e sentenza del TF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

E. 6.2.1

In concreto, l'amministrazione ha considerato il reddito indicato dall'ex datore di lavoro per l'anno 2012 quale reddito da valido, ossia fr. 45'650.-. Ora, e benché il ricorrente non abbia sollevato siffatta censura, tale salario deve essere indicizzato al 2013, data della ritrovata capacità lavorativa (cfr. la tabella T1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, rami economici [NOGA08]). Si ottiene pertanto un reddito da valido di fr. 45'969.55 ($45'650 \times 100.7\% = 45'969.55$).

E. 6.2.2

Per stabilire il reddito da invalido di fr. 29'646.50, l'UAIE ha preso in considerazione i dati statistici delle tabelle TA1 del 2010 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, categoria 4.2, attività semplici e ripetitive, valore mediano, uomini, per 41.7 h/settimana, indicizzati al 2012 per un salario a tempo pieno pari a fr. 62'413.70, a cui è poi stato dedotto il 50% (capacità lavorativa su una giornata intera, ma con rendimento ridotto del 50%) e un'ulteriore riduzione giurisprudenziale del 5% per attività leggere. Indicizzando al 2013, si ottiene un reddito da invalido pari a fr. 29'854.05 ($29'646.50 \times 100.7\% = 29'854.05$ [sulla non applicabilità delle nuove tabelle TA1 del 2012, pubblicate solo nell'ottobre del 2014, ossia dopo la pronuncia della decisione litigiosa, cfr. sentenze del TF 9C_699/2015 del 6 luglio 2016 consid. 5.2 con rinvii e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015, consid. 3.2.2]). Nel caso in esame l'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto un grado d'invalidità pari al 35%, che rimane sostanzialmente invariato anche se calcolato con i dati aggiornati al 2013 ($[45'969.55 - 29'854.05] : 45'969.55 \times 100 = 35.05\%$).

E. 6.3

Il ricorrente si è doluto della mancata applicazione del parallelismo dei redditi (GAP salariale). La censura è manifestamente infondata.

E. 6.3.1

Secondo giurisprudenza, allorquando il reddito da valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la persona assicurata, per motivi non imputabili all'invalidità (quali scarsa formazione scolastica, formazione professionale carente, conoscenze linguistiche lacunose, limitate possibilità di assunzione a causa dello statuto di residenza rispettivamente problematiche legate al mercato del lavoro), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media e non vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di un reddito modesto, si procede ad un parallelismo dei due redditi di paragone (sentenze del TF 9C_112/2012 del 19 novembre 2012 consid. 4.4 e 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 6.2 e 6.4; DTF 135 V 58 consid. 3.1 e DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2).

E. 6.3.2

Il TF ha precisato che un reddito è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente, allorquando il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va effettuato soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 consid. 6.1.2). Laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4; cfr. pure sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4).

E. 6.3.3

Il TF ha altresì precisato che non occorre procedere ad un parallelismo dei due redditi di paragone qualora la persona assicurata si è accontentata, volontariamente e senza necessità economiche, di un reddito più basso di quello che avrebbe potuto pretendere e non sussistono indizi secondo cui la persona assicurata medesima, senza il danno alla salute, avrebbe rinunciato all'attività in questione in favore di un lavoro meglio remunerato (sentenze del TF 9C_520/2012 del 20 agosto 2012 e 9C_409/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 3.3; cfr. anche sentenza del TF I 644/06 del 15 febbraio 2007 consid. 5.2).

E. 6.3.4

Nel gravame il ricorrente non spiega perché il mancato parallelismo dei redditi (GAP salariale) da parte dell'UAIE sarebbe censurabile. In effetti, egli si è limitato a sollevare la censura, sostenendo persino che l'ultimo datore di lavoro gli versava un salario di fr. 18.85/h ben superiore al salario minimo di fr. 18.-/h imposto dal CCL, di modo che in base a tale allegazione nemmeno sussisterebbe un GAP salariale da colmare. Nelle osservazioni al progetto di sentenza, l'insorgente aveva però sostenuto che il GAP salariale sarebbe ravvisabile nel fatto che l'UAIE non avrebbe preso in considerazione la differenza in percentuale tra il salario percepito nell'ultimo lavoro e il salario medio svizzero in un'analogia occupazione indicato nella tabella TA1. Tuttavia, non ha indicato quale dato della tabella TA1 avrebbe dovuto essere preso in considerazione per il confronto con il salario dell'ultimo lavoro e perché ne sarebbe disceso un GAP salariale eccedente la soglia del 5%. Quand'anche si prendesse il reddito statistico secondo la tabella TA1 (per il settore orticoltura occorre risalire alla tabella TA1 del 2006, categoria 4, uomini, 42.9 h/settimana),

il reddito da valido nel 2013 ammonterebbe a fr. 47'878.60 ($3'413.- : 40 \text{ [h/sett.]} \times 42.9 \text{ [h/sett.]} \times 12 \text{ [mesi]} \times 109\% \text{ [indicizzato al 2013]} = 47'878.60$). Quest'ultimo, se confrontato con il reddito che il ricorrente avrebbe percepito nel 2013 se non avesse avuto il danno alla salute, comporta una differenza del 4% ($[47'878.60 - 45'969.55] : 47'878.60 \times 100 = 3.98\%$). Egli avrebbe pertanto percepito uno stipendio inferiore a quanto avrebbe potuto pretendere, ma lo stesso è inferiore alla soglia minima del 5% come esige la giurisprudenza suesposta quale condizione per l'applicazione del parallelismo dei redditi. Va peraltro rammentato che per costante giurisprudenza del TF, l'esperienza lavorativa, anche di numerosi anni nella medesima attività, non può di per sé né compensare la mancanza di una formazione professionale riconosciuta né giustificare il riferimento al livello di qualifiche 3 (cfr., fra le tante, la sentenza del TF 9C_993/2010 del 2 dicembre 2011 consid. 4.4.1 con rinvii). Alla stessa conclusione si giungerebbe volendo ritenere che secondo il CCL l'insorgente avrebbe dovuto percepire, quale "aiuto giardiniere con esperienza/vivaista", un salario di 19.25/h invece che di 18.85/h come versato dal suo ultimo datore di lavoro. A prescindere dal fatto che l'insorgente non ha dimostrato di non essersi accontentato di una remunerazione più bassa rispetto a quella che avrebbe potuto ottenere nel suo settore di attività, questo Tribunale rileva che la differenza salariale sarebbe comunque di poco superiore al 2% ($[19.25 - 18.85] : 19.25 \times 100 = 2.08\%$), che dunque anche in questo caso non eccede la soglia del 5% prevista dalla giurisprudenza. È quindi a giusto titolo che l'amministrazione non ha tenuto conto del GAP salariale nel proprio calcolo del raffronto dei redditi.

E. 6.4

Il ricorrente ha poi censurato l'insufficiente riduzione giurisprudenziale operata dall'autorità inferiore (del 5% solamente). Egli ha postulato dapprima una riduzione giurisprudenziale di almeno il 10% (v. ricorso pag. 2), e successivamente - dopo che l'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso aveva indicato che una riduzione del 10% non avrebbe comunque consentito di raggiungere un grado d'invalidità sufficiente al fine dell'erogazione di una rendita - del 20% almeno (v. replica pag. 2), dovendo l'autorità inferiore applicare un'ulteriore riduzione anche per attività a tempo parziale.

E. 6.4.1

Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La deduzione globale massima ammissibile è del 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine e sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012 consid. 4.2.1). I fattori estranei all'invalidità di cui è già stato tenuto conto con il parallelismo dei redditi non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297; 134 V 322).

E. 6.4.2

Inoltre, è compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice, di motivare l'entità della deduzione, fermo restando che il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr., fra le tante, DTF 137 V 71 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/dd e 6). Occorre inoltre applicare dei multipli di 5 (sentenza del TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013; l'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

problematica; cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] in: MURER/STAUFFER [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed., 2010, pag. 314).

E. 6.4.3

La doglianza del ricorrente secondo cui "il riconoscimento di un'abilità a tempo pieno, ma con riduzione del rendimento del 50%, deve essere parificata ad un'attività parziale", non può che essere respinta. Infatti, conformemente alla nota e costante giurisprudenza del TF, in caso di presenza lavorativa durante l'arco dell'intera giornata, ma con riduzione di rendimento, in concreto del 50%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (sentenza del TF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016, consid. 4 [in particolare consid. 4.4 con rinvii]).

E. 6.4.4

Per quanto riguarda la questione di sapere se per altri motivi sia giustificata una deduzione giurisprudenziale superiore a quella ritenuta dall'autorità inferiore, fermo restando che dovrebbe trattarsi di un multiplo di 5, questo Tribunale rileva che l'insorgente non ha motivato per quale ragione l'invocata maggiore riduzione giurisprudenziale da lui proposta (almeno del 10%) sarebbe da preferire a quella operata dall'UAIE. Peraltro, e quand'anche per denegata ipotesi si dovesse applicare una riduzione giurisprudenziale generosa del 10% ($62'850.60 - 50\% - 10\% = 28'282.75$), il ricorrente non raggiungerebbe comunque un grado d'invalidità pensionabile ($[45'969.55 - 28'282.75] : 45'969.55 \times 100 = 38.47\%$ ossia il 38%).

E. 6.4.5

Anche questa doglianza del ricorrente va pertanto respinta in quanto manifestamente infondata.

E. 7

Il ricorso, chiaramente privo di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame deve ritenersi siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.

E. 8.1

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente stesso il 13 gennaio 2015.

E. 8.2

Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.